

N. R.G. \_\_\_\_\_



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
SESTA CIVILE  
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. \_\_\_\_\_

tra

ATTORE/I

e

CONVENUTO/I

Oggi **24 ottobre 2023** innanzi al giudice Laura Massari, sono comparsi:  
l'avv. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ l'avv. \_\_\_\_\_ in  
sostituzione dell'avv. \_\_\_\_\_

L'avv. \_\_\_\_\_ chiede concedersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, quindi, il termine per introdurre il procedimento di mediazione.

L'avv. \_\_\_\_\_ oppone alla istanza di provvisoria esecuzione del decreto per le ragioni già indicate in citazione,

Il giudice

Ritenuto che la pretesa azionata in via monitoria non sia sufficientemente dimostrata poichè: la stessa opposta, richiamato il contratto di prestito personale oggetto di causa n. \_\_\_\_\_ sottoscritto dall'opponente con \_\_\_\_\_ (doc. 3 fasc. monitorio), precisa che quest'ultima è una "società che non avrebbe mai potuto rilasciare la certificazione" ex art.50 TUB e l'estratto conto sub doc.8 fascicolo monitorio è del tutto inidoneo a provare il credito; inoltre, se è vero che parte opponente non contesta la sottoscrizione del contratto, è altrettanto vero che ella non riconosce la avvenuta erogazione della somma, della quale già in sede monitoria il giudice aveva richiesto documentazione non fornita; anche la contestazione relativa alla legittimazione attiva di \_\_\_\_\_ richiede miglior precisazione e approfondimento, non potendosi ritenere sufficiente la pubblicazione delle operazioni di cartolarizzazione sulla Gazzetta Ufficiale;

preso atto della richiesta di termine per lo svolgimento del procedimento di mediazione;

P.Q.M.

Rigetta la istanza di provvisoria esecuzione del decreto;  
asigna a parte convenuta opposta termine di 15 giorni per la introduzione del procedimento di mediazione e rinvia la causa all'udienza del **5 marzo 2024** ore **10.00**.

Il giudice  
Laura Massari

